

# STATUTO "GRUPPO DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' ODV-ETS"

## TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA'

### Art. 1 - Denominazione

È costituito ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del Codice Civile il "Gruppo di Volontariato Solidarietà Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore", di seguito semplicemente GVS ODV-ETS.

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 il Gruppo di Volontariato Solidarietà" assume la denominazione di Ente del terzo Settore ETS.

È fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

### Art. 2 - Sede e durata

Il GVS ODV-ETS ha sede centrale ed operativa in Potenza, al Viale Dante n. 104.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

La durata del GVS ODV-ETS è illimitata.

### Art. 3 - Finalità e attività

Il GVS ODV-ETS:

- è di ispirazione cristiana;
- è apolitico;
- opera senza fini di lucro, né discriminazioni e persegue finalità di solidarietà sociale e di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è legato in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro;
- i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta; vige l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i soli fini istituzionali previsti dal presente articolo.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

A tale scopo il GVS ODV-ETS può:

- progettare, organizzare e gestire, anche per conto di autorità pubbliche, interventi di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo;
- organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;
- aderire a coordinamenti o gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopo analogo;
- organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;
- svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare;
- realizzare corsi di formazione per operatori e famiglie;
- allestire mostre, manifestazioni culturali ed esposizioni;
- pubblicare testi per famiglie ed operatori;
- gestire siti internet dedicati;
- realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici e università;
- affiancare l'operato delle Istituzioni italiane e straniere e collaborare con tutti coloro che si adoperano al fine di ottenere legislazioni locali, accordi bilaterali e convenzioni internazionali che abbiano la stessa finalità;
- partecipare a conferenze e ad eventi in Italia e all'estero in relazione al settore sociale;
- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;
- promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi;
- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri fini associativi.

### Art. 4 - Volontari

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il GVS ODV-ETS si avvale anche dell'opera resa da volontari.

In conformità all'art. 17 del dl 117/2017 l'attività dei propri aderenti non può essere in alcun modo retribuita nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

*Enrico Curcio*



*Francesco Benedetto Vittorio Corbo*

Ai volontari possono essere rimborsate dal GVS ODV-ETS solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dall'art. 17 del decreto legislativo 117/2017.

Il GVS ODV-ETS iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale. Esso assicura i volontari contro i rischi derivanti dalle ordinarie attività.

## TITOLO II: SOCI

### Art. 5 - Soci

Possono far parte del GVS ODV-ETS tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano di conformarsi ai principi del presente statuto. Le loro istanze sono esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo che procede a conseguenti iscrizioni nell'apposito Registro.

L'appartenenza al GVS ODV-ETS ha carattere libero e volontario; ogni socio si impegna a contribuire al raggiungimento dei fini del GVS ODV-ETS con risorse proprie e/o con la propria attività personale.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione per giusta causa deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci del GVS ODV-ETS si distinguono in tre tipologie:

- a) soci ordinari;
- b) soci onorari;
- c) soci sostenitori.

#### 5.a) - Soci ordinari

Sono ordinari tutti i soci che prestano effettivamente la loro opera, a titolo gratuito, nell'ambito del GVS ODV-ETS perseguendone le finalità.

I soci ordinari hanno diritto di voto sia attivo che passivo nelle assemblee e sono iscritti nell'apposito Registro.

La qualifica di socio ordinario si perde per dimissioni o per immotivata assenza di almeno sei mesi dalle attività del GVS ODV-ETS.

#### 5.b) - Soci onorari

Sono nominati con motivazione dal Consiglio Direttivo soci onorari coloro che svolgono un ruolo importante riguardo ai temi propri del GVS ODV-ETS.

Possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

#### 5.c) Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che, condividendo le iniziative del GVS ODV-ETS, le sostengono anche finanziariamente ma in tale ambito non prestano la loro opera in maniera continuativa; anch'essi sono iscritti nell'apposito Registro.

I soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee senza diritto di voto attivo e non possono ricoprire cariche sociali.

Se vi è fondato sospetto che i componenti il Consiglio Direttivo, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla Associazione, i soci con diritto di voto in assemblea, numero di un decimo del totale, possono denunciare i fatti al tribunale competente con ricorso motivato.

Tale ricorso va notificato anche alla Associazione.

Ogni socio, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 24 secondo comma, del codice civile.

## TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 6 - Organi

Gli organi del GVS ODV-ETS sono:

- a) Presidente;
- b) Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Organo di Controllo.

Tutte le cariche ricoperte nel GVS sono prestate a titolo gratuito.

### Art. 7 - Presidente

È eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei voti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente e, in sua assenza, il vice presidente:

- ha la rappresentanza legale e sociale del GVS ODV-ETS nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede l'Assemblea ordinaria, quella straordinaria ed il Consiglio Direttivo;
- cura i rapporti con le Istituzioni ed in genere le relazioni esterne;
- adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli nella prima riunione successiva, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- attua, se non diversamente indicato, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordina l'intera attività del GVS ODV-ETS.

Il Presidente compie ogni atto necessario ad attuare le Linee programmatiche e quant'altro deliberato dagli altri Organi del GVS ODV-ETS; egli può, ad esempio, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, rilasciare quietanze, accendere o estinguere conti correnti e tutto quanto occorra per il raggiungimento degli scopi statutari. Per la straordinaria amministrazione occorrono sempre le delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile del deposito degli atti e della completezza delle informazioni depositati presso il Registro Unico del Terzo Settore e dei relativi aggiornamenti.

Il Presidente, se assente o impedito, può farsi sostituire per il tempo occorrente dal vicepresidente.

Il Presidente del GVS può delegare mansioni e compiti al vicepresidente e/o ad uno o più Consiglieri.

## Art. 8 - Assemblea dei soci

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, ovvero con avviso affisso in bacheca, ovvero mediante altro mezzo idoneo (anche informatico) ad assicurarne l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli avvisi di convocazione devono contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, la sede e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

È ammessa una sola delega per associato.

Le votazioni avvengono sempre per voto palese.

### 8.1 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci ordinari indicandone il motivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci ordinari iscritti da almeno tre mesi nel registro dei soci e, qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione.

È presieduta dal Presidente del GVS ODV-ETS o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio ordinario designato dalla Assemblea.

Le deliberazioni sono valide se prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel registro dei soci.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca per giusta causa il Presidente e i componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca per giusta causa, quando previsto, l'Organo di Controllo;
- su proposta del Consiglio Direttivo, approva il Bilancio di previsione e quello consuntivo;
- su proposta del Consiglio Direttivo, approva le Linee programmatiche annuali del GVS ODV-ETS;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea, altresì, può nominare un Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività in favore del GVS ODV-ETS.

### 8.2. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del GVS su proposta del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci ordinari, purché iscritti da almeno tre mesi nel registro dei soci.

È validamente costituita quando sono presenti, sia in prima che in seconda convocazione, i due terzi dei soci ordinari iscritti da almeno tre mesi nel registro dei soci.

È presieduta dal Presidente del GVS ODV-ETS o, se assente o impedito, dal vice presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio ordinario designato dall'Assemblea.


Le sue deliberazioni sono valide se adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei tre quarti dei soci ordinari.

L'assemblea straordinaria:


- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione del GVS ODV-ETS;
- delibera sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio, nei limiti della legislazione vigente.

## Art. 9 - Consiglio Direttivo

### 9.1. Composizione



*Francesca Benedetta Vittorini Corleo*



Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Esso è composto da sei (6) membri:

- 1 - Presidente del GVS ODV-ETS
- 2 - Vice Presidente
- 3 - Consigliere Segretario
- 4 - Consigliere Coordinatore della Sezione "Adozioni Internazionali"
- 5 - Consigliere Coordinatore della Sezione "Solidarietà Internazionale"
- 6 - Consigliere

La revoca, prima della scadenza naturale di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo, può avvenire solo per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività del GVS ODV-ETS.

La revoca è deliberata dall'Assemblea ordinaria e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo; l'Assemblea provvede contestualmente alla elezione del nuovo Consigliere o dei nuovi Consiglieri.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, si interviene deceduto l'intero organo Consiglio. Il Presidente, o chi ne ha titolo, deve convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Se non viene a mancare la maggioranza, i componenti venuti a mancare potranno essere sostituiti dallo stesso Consiglio Direttivo per cooptazione, a titolo provvisorio, fino alla prima Assemblea ordinaria che procederà alla relativa ratifica. I nuovi componenti resteranno in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli stila e conserva i verbali del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e gli elenchi di tutti i soci.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un consigliere designato dal Presidente sino alla prima Assemblea Ordinaria.

La durata in carica coincide con quella del Presidente.

I coordinatori delle Sezioni "Adozione Internazionale" e "Solidarietà internazionale" sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

#### 9.2. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del GVS ODV-ETS e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti almeno metà dei componenti. Le sue deliberazioni sono valide se prese, sia in prima che in seconda convocazione, con maggioranza della metà più uno dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Le votazioni avvengono sempre per voto palese.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, ovvero con avviso affisso a bacheca, ovvero mediante altro mezzo idoneo (anche informatico) ad assicurarne l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli avvisi di convocazione devono contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, la sede e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, anche altri soci o esperti su argomenti posti all'ordine del giorno.

#### 9.3 - Poteri del Consiglio Direttivo

È investito di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria del GVS ODV-ETS che non sia di diretta competenza del Presidente.

In particolare, su proposta del Presidente:

- definisce le Linee guida dell'Associazione;
- determina il programma di lavoro in base alle Linee di indirizzo, contenuto nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- redige gli eventuali Regolamenti interni per il funzionamento del GVS ODV-ETS;
- decide sull'ammissione e/o decadimento dalla qualifica di socio ordinario;
- propone all'Assemblea Ordinaria l'attribuzione della qualifica di socio onorario;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- delibera la cancellazione motivata dei soci dal Registro;
- delibera su ogni questione di primaria importanza per l'Associazione.
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assume, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti, determinandone mansioni e funzioni, e decide l'affidamento di incarichi a professionisti esterni;

- istituisce gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo.

### **Art. 10 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo opera in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017 così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 105/2018.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Esso elegge tra i suoi componenti effettivi il suo Presidente.

I componenti dell'Organo di Controllo a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno del GVS ODV-ETS.

Dei tre membri effettivi almeno il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti o dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita il controllo contabile;

- vigila sulla corretta e prudente redazione del bilancio di esercizio, documentata da apposita relazione, esprimendo il relativo motivato parere;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, laddove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Bilancio Sociale).

Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea ordinaria sulla propria attività e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria senza diritto di voto.

## **TITOLO IV: ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO ECONOMICO SOCIALE, PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

### **Art. 11 - Patrimonio e fonti di finanziamento**

Il patrimonio del GVS ODV-ETS è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi liberali di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali e di sensibilizzazione, incluse le attività connesse al commercio equo e solidale;
- h) eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- i) tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale (sponsor, aste, feste e pesche di beneficenza, pubblicazioni ecc.);
- l) altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

### **Art. 12 - Libri Sociali e Scritture contabili**


Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, come meglio disciplinato all'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, il Segretario del GVS ODV-ETS tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Socl.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dal GVS ODV-ETS a spese del richiedente.

In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte, il GVS ODV-ETS tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, redige scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

### **Art. 13 - Rendicontazione economica**



*Francesco Benedetto Vittorio Corbo*

La gestione contabile del GVS ODV-ETS è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Annualmente il Consiglio Direttivo predisponde il Bilancio preventivo e quello consuntivo su proposta del Presidente e lo sottopone all'Assemblea ordinaria dei soci previo parere dell'Organo di Controllo per la definitiva approvazione.

Il Bilancio preventivo dovrà individuare, in base alle prevedibili risorse economiche di cui si potrà disporre, attività che il GVS ODV-ETS intende svolgere nell'anno successivo.

Il Rendiconto consuntivo dovrà contenere tutte le entrate e le spese registrate nell'anno precedente unitamente ad una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo da depositarsi, insieme al parere dell'Organo di Controllo, presso la sede del GVS almeno 15 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, in conformità al Decreto Legislativo n.460/1997, art. 10, comma 6, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del GVS ODV-ETS, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Il GVS ODV-ETS redige e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, laddove previsto, redatto secondo linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

#### **Art. 14 - Disciplina del lavoro dipendente**

Ai lavoratori dipendenti del GVS ODV-ETS è garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti del GVS ODV-ETS non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il GVS dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale, laddove previsto, e nella relazione allegata al bilancio di esercizio.

#### **Art. 15 - Responsabilità**

I componenti il Consiglio Direttivo, i componenti l'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile.

### **TITOLO V: SCIOGLIMENTO**

#### **Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento del GVS ODV-ETS deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci ordinari, sia in prima che in seconda convocazione.

In tal caso, l'Assemblea contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori esterni ai fini della destinazione del patrimonio che non potrà mai essere distribuito tra i soci.

In conformità all'art. 9 del decreto legislativo n. 117/2017, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 dello stesso decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del GVS ODV-ETS.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi vigenti ed in particolare del decreto legislativo n. 117/2017 le cui norme prevarranno su tutte le disposizioni del presente Statuto in contrasto con il predetto decreto.


#### **Art. 18 - Norme transitorie**

Il Consiglio Direttivo, entro tre mesi dall'approvazione del presente nuovo Statuto, su proposta del Presidente, adotterà tutti i provvedimenti necessari a rendere pienamente compatibili con le presenti previsioni statutarie le modalità operative del GVS ODV-ETS

Il Consiglio Direttivo resta con l'attuale composizione fino alla sua scadenza naturale.

L'utilizzo dell'acronimo ODV-ETS è sottoposto a condizione di sospensione sino all'attuazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

*Stefano Bernabè*  
*Enrico Bardi*



Copia conforme all'originale, composta di ventotto fasciate di quattordici fogli, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  
Lavello (PZ), il 8 Agosto 2012

*Enrico*

